

## Il Consiglio di Stato

Signori  
- Matteo Pronzini  
- Giuseppe Sergi  
Per MPS-Indipendenti  
Deputati al Gran Consiglio

### Interrogazione n. 75.23 del 12 maggio 2023 IPCT e dati tecnici sulle misure d'accompagnamento

Signori deputati,

rispondiamo di seguito alle vostre domande, premettendo che nel frattempo è stato licenziato il messaggio 8302 del 12 luglio 2023 nel quale sono state sottoposte all'approvazione del Parlamento le misure di compensazione proposte dal Consiglio di Stato, in accordo con le organizzazioni del personale, per attenuare gli effetti sulle future pensioni dovuti alla riduzione dei tassi di conversione. Per rispondere alle singole domande è stato interpellato l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT).

#### **1. Conferma che per compensare la riduzione del tasso di conversione dal 6.17% al 5% è necessario un aumento complessivo dei contributi del 4%?**

Sì, le valutazioni fatte con la collaborazione del perito indicano che, su una carriera completa, l'aumento degli accrediti di vecchiaia del 4% per ogni classe d'età permetterebbe di neutralizzare gli effetti della riduzione dei tassi di conversione al 5% (a 65 anni). Nel caso concreto di IPCT, visto che il Consiglio di amministrazione ha deciso di portare il tasso di conversione al 5.25% dal 2031, dopo un periodo di riduzioni scalari di 8 anni, un aumento dei contributi del 3% risulta sufficiente.

#### **2. Considerato che tale aumento dei contributi non sarebbe comunque sufficiente per compensare pienamente le diminuzioni di rendite per coloro che non sono all'inizio della loro carriera, a quanto ammonterebbe la perdita - pur ipotizzando questo aumento dei contributi del 4% - se, prima dell'età di pensionamento un dipendente ha ancora**

- a. 10 anni di contribuzione
- b. 15 anni di contribuzione
- c. 20 anni di contribuzione
- d. 25 anni di contribuzione

La perdita dovuta alla riduzione del tasso di conversione dal 6.17% al 5% sarebbe del 20% circa in assenza di qualsiasi intervento di compensazione.

Il solo aumento dei contributi di risparmio del 4% comporterebbe un contenimento della perdita, indicativamente nelle proporzioni seguenti (con un tasso di conversione del 5%):

- 55-60enni: -9% circa;
- 50-55enni: -12% circa;
- 45-50enni: -10% circa;
- 40-45enni: -8% circa;
- 35-40enni: -6% circa;
- 30-35enni: -4% circa.

Come già detto, il tasso di conversione finale a regime nel 2031 sarà fissato al 5.25%, per cui se l'aumento dei contributi pari al 3% fosse l'unica misura di compensazione, la scaletta qui sopra cambierebbe nel seguente modo:

- 55-60enni: -10% circa;
- 50-55enni: -10% circa;
- 45-50enni: -8% circa;
- 40-45enni: -7% circa;
- 35-40enni: -5% circa;
- 30-35enni: -4% circa.

Nel messaggio 8302 del 12 luglio 2023 si richiamano in ogni caso anche le misure di compensazione aggiuntive di competenza del CdA di IPCT per contenere ulteriormente tali riduzioni.

### **3. L'aumento del 4% dei contributi a quanti milioni corrispondono per il personale alle dipendenze dell'amministrazione cantonale?**

Come noto, l'accordo raggiunto che ha portato al M 8302 prevede un aumento dei contributi (accrediti di vecchiaia) pari al 3% dei salari assicurati, suddiviso tra datori di lavoro e dipendenti assicurati, oltre ad un trasferimento a carico dei datori di lavoro di quella parte di contributo di risanamento oggi a carico dei dipendenti assicurati (1%). Le conseguenze finanziarie dell'aumento pari al 3% sono illustrate nel M 8302 al quale rimandiamo (p. 7-10).

Per l'ipotesi "+4% di accrediti di vecchiaia" si sarebbe registrato un ulteriore aumento aggiuntivo pari all' 1% dei salari assicurati, e dunque

- franchi 6.62 milioni per i dipendenti cantonali (per un totale di + 26.5 milioni, infatti 4% di 662.5 milioni = 26.5 milioni)
- franchi 1.04 milioni per i docenti comunali
- franchi 0.4 milioni per i dipendenti dei Comuni convenzionati
- franchi 1.84 milioni per i dipendenti di altri enti convenzionati;

si tratterebbe di importi complessivi, da poi ripartire tra datori di lavoro e dipendenti, secondo una chiave di riparto che ovviamente non è più stata approfondita, visto che la decisione proposta ha fissato l'aumento dei contributi (accrediti di vecchiaia) al 3% e non al 4%.

**4. Nel bilancio 2021 dell'IPCT è stato inserito a passivo un accantonamento di 306 milioni per misure di compensazione a seguito della riduzione del tasso di conversione. Come è stato creato quest'accantonamento? Detto in parole povere questi 306 milioni da dove provengono e chi li ha finanziati?**

Il saldo al 31.12.2022 ammonta a chf 293 milioni. L'evoluzione dell'accantonamento è spiegata al capitolo 5.6, pagina 42 del rendiconto 2021 di IPCT che riprendiamo integralmente:

*“Questo accantonamento è previsto dall'art. 11 del Regolamento dei capitali di previdenza e degli accantonamenti attuariali IPCT del 14 aprile 2022.*

*Nel corso dei prossimi anni vi sarà una riduzione importante dei tassi di conversione. È tuttavia intenzione del Consiglio di amministrazione mettere in atto delle misure di compensazione che permettano di attutire le relative perdite in termini di pensione.*

*Per questa ragione, già in occasione dell'approvazione del Conto annuale 2019, visto che, nonostante l'ottimo rendimento 2019 (+9.5%), si fosse deciso di concedere unicamente la remunerazione minima (1.00%) sull'aver di vecchiaia degli assicurati attivi per il 2020, il Consiglio di amministrazione aveva deciso di destinare CHF 100 milioni a questo accantonamento.*

*Inoltre, in occasione dell'approvazione del Conto annuale 2020, a seguito della decisione di ridurre le pensioni vedovili in aspettativa con effetto 1° gennaio 2021, il Consiglio di amministrazione aveva deciso di destinare a questo accantonamento gli impegni liberati grazie a questa modifica, pari a CHF 179 milioni (decisione presa per riequilibrare, almeno in parte, la forte redistribuzione in atto da parte degli assicurati attivi, non al beneficio delle garanzie, a favore dei pensionati e dei beneficiari delle garanzie, favorendo così l'equilibrio intergenerazionale).*

*Il Consiglio di amministrazione, in occasione dell'approvazione del Conto annuale 2021, ha deciso di destinare CHF 27 milioni, dei CHF 39 milioni di impegni liberati a seguito del passaggio dalle basi tecniche VZ 2015 P 2017 alle VZ 2020 P 2022, a questo accantonamento. Questo spiega l'aumento di questo accantonamento di CHF +27.0 mio (anno precedente: CHF +179.0 mio)”.*

L'evoluzione dal 2021 al 2022 è invece spiegata nel rapporto di gestione 2022, pagina 39:

*“Nel frattempo è stato definito il primo scalino di discesa dei tassi di conversione (dal 6.17% al 6.05% a 65 anni nel 2024) e il Consiglio di amministrazione, quale misura di compensazione parziale, ha deciso di attribuire anche nel 2023 una remunerazione degli averi di vecchiaia dello 0.5% superiore a quella minima LPP (1.00%). Di conseguenza, siccome il rendimento del patrimonio nel 2022 è stato negativo, il Consiglio di amministrazione ha deciso di finanziare questa prima parziale misura di compensazione attingendo a questo accantonamento. Questo ne spiega la variazione di CHF -13.0 mio (anno precedente: CHF +27.0 mio)”*

**5. Lo scorso 5 aprile 2023 l'assemblea dell'associazione ErreDiPi ha approvato una risoluzione nella quale chiede al Consiglio di Stato e all'IPCT di sottoporre al voto di tutti gli assicurati IPCT le misure di compensazione che saranno contenute nel messaggio dell'esecutivo al Gran Consiglio. ErreDiPi chiede che tale votazione avvenga con la stessa procedura e nella stessa forma delle elezioni dei rappresentanti degli assicurati nel CdA e che essa, al pari di tutte le parti coinvolte, possa esprimere all'indirizzo degli assicurati il proprio punto di vista sul contenuto del messaggio. Intende dar seguito a questa richiesta? In caso negativo quali sono le motivazioni per tale rifiuto?**

Il Consiglio di Stato condivide la presa di posizione dell'IPCT del 5 giugno 2023 nella quale ha informato l'ErreDiPi di non potere organizzare una votazione generale sulle misure di compensazione, non esistendo le basi legali che la giustifichino, anche perché gli organi decisionali sono chiaramente definiti nella legislazione federale:

- l'art. 51 LPP descrive il principio dell'amministrazione paritetica;
- l'art. 51a LPP stabilisce i compiti inalienabili dell'organo supremo;
- l'art. 50 cpv. 2 LPP stabilisce le competenze dell'ente pubblico interessato nel caso di istituti di previdenza di diritto pubblico.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore.*

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente  
  
Raffaele De Rosa

Il Cancelliere  
  
Arnaldo Coduri